



COMUNE DI MIGNANEGO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciotto** addì **diciannove**
del mese di **marzo** alle ore **18:30**
nella Sala Comunale, convocata nei modi e termini di legge,
con l'osservanza delle prescritte formalità, si è riunito,
in seduta di CONVOCAZIONE
il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti/Assenti
Maria Grazia Grondona	Presidente	Presente
Michele Malfatti	Consigliere	Presente
Gigliola Bruzzo	Consigliere	Presente
Aldo Bertulla	Consigliere	Presente
Giuliano Graziani	Consigliere	Presente
Alessandro Fornoni	Consigliere	Presente
Simone Rossi	Consigliere	Presente
Orietta Calcinai	Consigliere	Presente
Enrica Chiesa	Consigliere	Presente
Elisabetta Brandinelli	Consigliere	Presente
Simone Bruzzese	Consigliere	Presente
Andrea Pedemonte	Consigliere	Assente
Fabrizio Lampis	Consigliere	Presente

Totale

Presenti	12	Assenti	1
----------	----	---------	---

Assiste il Segretario Comunale Dott. Carlo Ranocchia Cuttini

Il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Maria Grazia Grondona nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n° 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- a) l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- b) la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- c) il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

PRECISATO che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

VISTO inoltre il D.L. 6 marzo 2014, n° 16, convertito nella legge 2 maggio 2014, n° 68; con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n° 504/1992;
- c) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n° 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n° 16/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n° 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n° 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n° 201, del 2011

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n° 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n° 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

VISTA la delibera C.C. n° 9 del 27.03.2017 con la quale sono state approvate per l'anno 2017 le seguenti aliquote:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze, e unità immobiliari ad essa assimilate ai sensi del regolamento IMU	0,00%	===

Fabbricati rurali strumentali	0,00%	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permene tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,21%	
Per tutti gli immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica	0,00%	

VISTO l'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n° 208, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a), della legge n° 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1, comma 37, lett. a) della legge n° 205/2017 (legge di bilancio 2018) il quale sospende, per il 2016, 2017 e 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: *“26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n° 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n° 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n° 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n° 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n° 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n° 267 del 2000”*;

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune, per l'anno di imposta 2018, può unicamente:

- 1) ridurre l'aliquota della TASI,
- 2) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

VISTO l'art. 9bis del D.L. 28 marzo 2014, n° 47 convertito dalla legge n° 23 maggio 2014, n° 80;

VISTA la propria deliberazione n. 9 del 19 marzo 2018, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'IMU;

CONSIDERATO che, secondo le valutazioni effettuate in sede di formazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2018 al fine di conseguire l'equilibrio della gestione corrente dello stesso e tenuto conto della particolare situazione economica e sociale esistente nel nostro Comune, è possibile rideterminare le aliquote e la detrazione

a relative alla TASI da applicare per l'anno 2018, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n° 147/2013, secondo il seguente prospetto:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze, e unità immobiliari ad essa assimilate ai sensi del regolamento IMU	0,00%	===
Fabbricati rurali strumentali	0,00%	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,21%	
Per tutti gli immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica	0,00%	

RILEVATO che il comma 2 dell'art. 9bis del D.L. n° 47/2014 (conv. dalla legge n° 80/2014) stabilisce che per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, la TASI è applicata in misura ridotta di due terzi;

VISTO l'art. 1, comma 14, della legge n° 208/2015 che ha eliminato dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

DATO ATTO che il mancato gettito TASI abitazione principale verrà compensato anche per il presente esercizio con trasferimenti erariali nell'importo che il ministero ha quantificato in € 258.374,18 per gli anni 2016 e 2017;

STIMATO in € 2.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

DATO ATTO che, in base a quanto previsto dall'articolo 6 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- illuminazione pubblica,
- sicurezza,
- manutenzione strade,
- manutenzione del verde pubblico,
- sgombero neve,
- protezione civile;

VISTI i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dal bilancio di previsione anno 2018, di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	149.106,56
	a) Prestazioni di servizi	148.000,00
	b) Interessi passivi	1.106,56
2	SICUREZZA	90.903,24
	a) Spese per il personale	77.971,57
	b) Acquisto beni	6.700,00
	c) Prestazioni di servizi	1.100,00
	d) Imposte e tasse	5.131,67
3	MANUTENZIONE STRADE	166.523,90
	a) Spese per il personale	113.314,31
	b) Acquisto beni	15.500,00
	c) Prestazioni di servizi	7.100,00
	d) Interessi passivi	23.143,14
	e) Imposte e tasse	7.466,45
4	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	1.500,00
	a) Prestazioni di servizi	1.500,00
5	SGOMBERO NEVE	4.000,00
	a) Prestazioni di servizi	4.000,00
6	PROTEZIONE CIVILE	5.500,00
	a) Prestazioni di servizi	5.500,00

TOTALE

417.533,70

a fronte di un gettito di € 258.374,18 (di cui € 256.374,18 conto Stato ed € 2.000,00 conto Ente), ed una copertura del 61,881 %.

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n° 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO il Decreto 29 novembre 2017 del Ministero dell'Interno (pubblicato sulla G.U. n° 285 del 6 dicembre 2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;

VISTO il Decreto 9 febbraio 2018 del Ministero dell'Interno (pubblicato sulla G.U. n° 38 del 15 febbraio 2018) che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n° 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n° 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

VISTO il “Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)”, adottato con propria deliberazione n° 26 del 08.09.2014, come modificato con C.C. n° 13 del 28.04.2016;

PRESO ATTO che la proposta in esame, predisposta dal settore proponente, è corredata dai pareri favorevoli tecnico e contabile, in atti, espressi dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

VISTO il parere dell'organo di revisione dei conti, agli atti, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lett. b), numero 7, del D.Lgs. n° 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

CON n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Bruzzese, Brandinelli e Lampis),

DELIBERA

1°) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2018:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze, e unità immobiliari ad essa assimilate ai sensi del regolamento IMU	0,00%	===
Fabbricati rurali strumentali	0,00%	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,21%	
Per tutti gli immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica	0,00%	

2°) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n° 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.L. 6 marzo 2014, n° 16, convertito nella legge 2 maggio 2014, n° 68;

3°) di stimare in € 2.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra;

4°) di stabilire in € 417.533,70 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, di cui si riportano le risultanze finali con una copertura pari al 61,881%:

ND	SERVIZIO	COSTI
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	149.106,56
	a) Prestazioni di servizi	148.000,00
	b) Interessi passivi	1.106,56
2	SICUREZZA	90.903,24
	a) Spese per il personale	77.971,57
	b) Acquisto beni	6.700,00
	c) Prestazioni di servizi	1.100,00
	d) Imposte e tasse	5.131,67

3	MANUTENZIONE STRADE	166.523,90
	a) Spese per il personale	113.314,31
	b) Acquisto beni	15.500,00
	c) Prestazioni di servizi	7.100,00
	d) Interessi passivi	23.143,14
	e) Imposte e tasse	7.466,45
4	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	1.500,00
	a) Prestazioni di servizi	1.500,00
5	SGOMBERO NEVE	4.000,00
	a) Prestazioni di servizi	4.000,00
6	PROTEZIONE CIVILE	5.500,00
	a) Prestazioni di servizi	5.500,00
	TOTALE	417.533,70

5°) di introitare l'entrata derivante al cap. 1029 del bilancio, al quale sarà iscritto idoneo stanziamento;

6°) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro i termini previsti dalla vigente normativa;

7°) di demandare al Settore proponente gli incumbenti di competenza connessi con l'adozione del presente provvedimento.

*

Stante l'urgenza, con n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Bruzzese, Brandinelli e Lampis), il relatore dichiara il suesposto provvedimento immediatamente eseguibile per effetto dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 23-02-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Ranocchia Cuttini Carlo

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 23-02-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Salvarezza Vittorio

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to (Maria Grazia Grondona)

Il Segretario Comunale
F.to (Dott. Carlo Ranocchia Cuttini)

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.32, legge n.69/2009).

Mignanego, li 26-03-2018.....

Il Responsabile del Procedimento

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.32, legge n.69/2009;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Mignanego

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott. Carlo Ranocchia Cuttini)

È copia conforme all'originale.

E' estratto conforme all'originale.

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Carlo Ranocchia Cuttini)
